ARSAC- AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LE MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELL'UFFICIO LEGALE DELL'ARSAC E DELLA GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A. IN ARSAC

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina della corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dei componenti dell'Ufficio Legale dell'ARSAC e della *gestione stralcio A.R.S.S.A. in Arsac dovuti in caso di sentenza favorevole per l'Ente, secondo quanto* stabilito dal R.D. n. 1578/1933, dalla Legge n. 247/2012, recante norme sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 e dall'art. 37 del CCNL del 23.12.1999 per la Dirigenza avente ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.
2. In ossequio alla disciplina posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui agli artt. 3 e 4 del richiamato R.D. 1578/1933, e art. 69 R.D. n. 37/1934, in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente.
3. L'erogazione di tali compensi è subordinata all'osservanza della novella legislativa introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge dell'11 agosto 2014, n. 114, recante appunto la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici.
4. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9, co. 8 del richiamato D.L. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014, si applica con decorrenza 1° gennaio 2017.

Art. 2

STRUTTURA DELL'UFFICIO LEGALE

1. L'Ufficio Legale dell'Arsac e della gestione stralcio A.R.S.S.A. in Arsac, costituisce un autonomo settore. Esso è composto da un numero di Avvocati nella consistenza definita dalla dotazione organica di cui al piano del fabbisogno del personale.
2. L'Arsac assume gli oneri di iscrizione agli albi.

Art. 3

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ED AUTONOMIA GESTIONALE DEGLI AVVOCATI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli affari contenziosi sono attribuiti dal Direttore Generale dell'Arsac ai professionisti componenti l'Ufficio legale dell'ARSAC e della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in Arsac congiuntamente o disgiuntamente secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei criteri di rotazione e dei principi di parità di trattamento nonché di specializzazione professionale.
   Gli affari consultivi e la redazione di pareri verrà affidata in modo da realizzare un equo riparto dei rispettivi carichi di lavoro.

Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Ufficio Legale dell'Ente e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente.

2. L'Ufficio Legale, si domicilia presso la sede dell'Azienda in relazione ai giudizi pendenti presso gli Uffici Giudiziari rientranti nel Circondario di competenza.

Art. 4

DEFINIZIONE DEI GIUDIZI

1. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'Ufficio Legale dell'ARSAC e della gestione stralcio A.R.S.S.A. in Arsac, iscritti nell'elenco speciale accluso all'Albo degli Avvocati con esercizio limitato alle vertenze dell'Ente, che assumono incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente stesso, in attività giudiziarie innanzi a tutti gli Organi di giurisdizione ordinaria civile e penale, amministrativa e speciale, nonché davanti agli Organi di giurisdizione equiparata.

2. I compensi professionali sono erogati in favore degli Avvocati dell'ARSAC e della gestione stralcio A.R.S.S.A. in Arsac in caso di sentenza favorevole nei seguenti casi:a) procedimenti giurisdizionali definiti con sentenza o con altro provvedimento che comporti definizione o estinzione del giudizio, ovvero, procedimenti arbitrali definiti con lodo,oppure ricorsi straordinari al presidente della repubblica decisi con decreto,nei quali sia costituito in giudizio l'Avvocatura dell'ente e non sia rimasta anche in parte soccombente; b) rinuncia della controparte all'azione o agli atti del giudizio,nei procedimenti giurisdizionali nei quali sia costituita in giudizio l'Avvocatura dell'Ente; c) transazioni relative a liti pendenti nelle quali sia costituita l'Avvocatura dell'ente nei limiti delle disponibilità e degli stanziamenti previsti. In particolare, per sentenza favorevole all'ARSAC e/o alla gestione stralcio A.R.S.S.A. in Arsac, deve intendersi: la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'Ente.

3. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla Magistratura Amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e le altre formule analoghe del ricorso presentato avverso l'Amministrazione dell'Ente. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento vanno considerate alla stregua di sentenze, così come stabilito da consolidata e costante giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli all'ARSAC (Inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito), come pure i decreti pronunciati dal Tribunale in composizione collegiale che definiscono i procedimenti speciali di subingresso.

4. I compensi professionali di cui sia maturato il diritto, spettano anche all'Avvocato dell'ARSAC e/o della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in Arsac che abbia cessato il servizio a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura, a seguito di sentenza favorevole per l'Azienda, senza l'intervento di altro difensore, per i quattro quadrimestri successivi alla data di cessazione.

ART. 5
COMPENSI PROFESSIONALI A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE

1. I compensi professionali spettanti su base annua ai sensi del presente regolamento, sono attribuiti tenendo conto del limite di cui all'art.9,comma 7,del D.l n.90/2014, convertito con modificazioni in Legge 114/2014,per cui a ciascun avvocato potrà essere attribuita a titolo di compensi professionali una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Tali compensi possono essere corrisposti solo agli avvocati preposti ad uffici che si occupino esclusivamente e stabilmente della difesa in giudizio dell'Arsac e/o della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in ARSAC. L'eventuale maggiore importo del compenso professionale sulle somme recuperate rispetto al trattamento economico complessivo dell'anno sarà incamerato dall'Amministrazione;

2. I compensidi cui al comma 1 saranno erogati anche nel caso di sentenza favorevole all'Ente con compensazione delle spese. In tale caso, così come nel caso di transazioni, ai professionisti verrà erogato il minimo compenso secondo quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal D.M. n. 37/2018,ad esclusione delle spese vive e generali, e comunque nel limite massimo di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.

3. I compensi professionali, saranno altresì corrisposti nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli all'ARSAC e/o alla gestione stralcio A.R.S.S.A. in ARSAC, i quali pongano a carico della parte soccombente le spese processuali. In tale ipotesi ai professionisti verrà erogato il minimo compenso secondo quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal D.M. n. 37/2018, ad esclusione delle spese vive e generali e comunque nel limite massimo di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. Inoltre,fatti salvi i limiti sui compensi di cui al presente regolamento, il 25% delle somme risultanti dal recupero delle spese addebitate alla controparte potrà essere riconosciuto al professionista, qualora lo stesso abbia raggiunto almeno l'80% degli obiettivi preventivamente assegnati.
   Resta inteso è onere dell'Ufficio Legale provvedere con immediatezza alla riscossione – anche mediante esecuzione forzata – ai sensi del codice di procedura civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale ovvero convenute nelle transazioni, a titolo di compensi dell'avvocato, spese vive e generali

4. Per gli avvocati dirigenti i compensi spettanti su base annua, ai sensi del presente regolamento, sommati ad eventuali forme di retribuzione incentivante diverse dalla retribuzione di risultato *non possono essere superiori ad un terzo della retribuzione di risultato percepita nell'anno di riferimento.*

5. Nel caso in cui il mandato a rappresentare l'Ente in giudizio sia stato conferito contemporaneamente a più componenti l'Avvocatura, o incarico congiunto con altro Avvocato del libero foro, ivi comprese le ipotesi in cui l'Avvocato interno si avvalga delle attività procuratorie di altro professionista esterno, le competenze professionali sono ripartite in quota parte in favore di ciascun avvocato, in ragione di un'unica parcella. All'Avvocato del libero foro sarà garantito comunque il compenso secondo quanto stabilito al momento dell'incarico, mentre all'Avvocato dell'ARSAC e/o della gestione stralcio A.R.S.S.A. in ARSAC, la parte residua della parcella redatta secondo i criteri indicati ai precedenti commi.

6. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005. Restano a carico del bilancio gli oneri fiscali relativi all'IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti,l'Amministrazione applicherà le ritenute previdenziali ed assistenziali di legge.

ART. 6
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Gli importi delle competenze sono quantificati dal Settore legale con notula ad uso interno, redatta per l'intera attività defensionale svolta dall'Avvocato dell'Ente nel relativo procedimento al momento della definizione del procedimento medesimo.

2. La notula così redatta è sottoposta all'autorizzazione del Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale dell'Arsac per il pagamento dei compensi spettanti.

3. Il Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, con propria Determina, stabilisce per ogni trimestre gli importi delle somme effettivamente riscosse e delle somme dovute. Con le stesse modalità, il Dirigente provvede, altresì, alla ripartizione teorica, tra gli Avvocati in servizio che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'Ente nei procedimenti giurisdizionali, dei compensi professionali relativi al trimestre di riferimento e ne dispone il pagamento, previa espressa richiesta del professionista con allegate notule.

4. Le determine di cui sopra sono adottate nel mese di aprile in relazione al primo trimestre di ogni anno, nel mese di luglio in relazione al secondo trimestre di ogni anno, nel mese di ottobre in relazione al terzo trimestre di ogni anno, nel mese di gennaio in relazione al quarto trimestre dell'anno precedente, e sono trasmesse entro lo stesso mese di adozione all'Ufficio Ragioneria, il quale provvederà alla corresponsione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, entro il mese successivo a quello in cui è stata adottata la determina stessa.

5. Alla corresponsione dei compensi di cui al presente regolamento si farà fronte utilizzando i fondi disponibili in bilancio nei limiti dello stanziamento annuale, ovvero i fondi affluiti in apposito capitolo di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario per quanto riguarda le sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico delle controparti.

ART.7
RAPPORTI TRA I COMPENSI PROFESSIONALI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Qualora il professionista non dirigente incaricato sia titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL del 14.09.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, verrà applicatauna decurtazione dell'indennità di risultato pari al 50%.

Art. 8
NORMA TRANSITORIA

Ai professionisti dell'Ufficio Legale che hanno ricevuto e che continueranno a ricevere incarichi professionali per la difesa e la tutela degli interessi della Gestione Liquidatoria prima ed ora Gestione Stralcio dell'A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, si applicano le norme regolamentari come sopra descritte, fino alla definitiva liquidazione dell'Ente soppresso. Il presente regolamento disciplina i compensi per come sopra, anche nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale definitivo da parte della Giunta della Regione Calabria.

Art. 9
NORME FINALI

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Arsac,ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Lo stesso disciplina l'erogazione dei compensi per attività professionale definita e da definire. Ne consegue che le competenze relative all'attività difensiva già svolta saranno corrisposte e ripartite secondo le modalità ed i criteri indicati nel presente regolamento.

Art. 10

ABROGAZIONI

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro regolamento incompatibile con le norme quivi citate.